

L'uso della lingua nei provvedimenti giudiziari

Francesco Paolo Traisci

1. Introduzione

E' per me un grande onore essere stato chiamato ad effettuare un intervento in un consesso così prestigioso. Devo, pertanto, ringraziare gli organizzatori e la direzione della vostra scuola ed in particolare alla sua direttrice la Consigliera Nazzicone per il cortese invito.

La redazione dei provvedimenti giudiziari è uno dei compiti fondamentali del magistrato, in cui egli esercita, sicuramente, la propria preparazione culturale ma che deve, in ogni caso, anche essere tecnicamente e formalmente adeguata al compito che ricopre: ossia quello di dare vita ad una comunicazione che deve essere recepita, percepita e messa in atto dai suoi destinatari; vale a dire le parti ed i loro difensori, ma anche la collettività, stabilendo o confermando principi validi per tutti coloro che si troveranno nella medesima situazione di fatto regolata dal provvedimento. Ma ciò non vuol dire che debba essere condivisa, ossia trovare il consenso di tutti i destinatari.

In tal senso, la comunicazione del giudice, attraverso il provvedimento, si ritiene debba essere rispettosa di una "lealtà deontologica" che lo vede impegnato nello sforzo di rendere il proprio scrivere al tempo stesso efficace, per non appesantire la lettura altrui, e comprensibile, per tutti i destinatari, non solamente quelli immediati, come le parti ed i loro difensori, ma anche, in generale, la collettività, nelle sue molteplici interazioni con la giustizia, partendo dagli operatori del diritto (dottrina, pratici, il corpo giudiziario e lo stesso legislatore) per finire con le potenziali parti in futuri giudizi, ossia coloro che si troveranno o potrebbero trovarsi nella medesima situazione descritta nel provvedimento.

E, per questo, deve essere tecnicamente corretta e comprensibile al fine di essere compresa. E, in un momento di crisi della retorica nella società contemporanea, di impoverimento del linguaggio, di difficoltà nello stesso insegnamento scolastico della grammatica italiana, con una globalizzazione culturale che sta portando un inserimento sempre più frequente di termini ed espressioni estranee alla nostra lingua perché provenienti da lingue straniere (con la creazione di un gergo, soprattutto nelle giovani generazioni che mal si concilia con la nostra tradizione linguistica), l'importanza di un corretto uso della lingua appare fondamentale per il delicato ruolo professionale che il magistrato è chiamato a svolgere. La lingua sarà, insieme al bagaglio culturale (potendo forse essere parte di quest'ultimo), uno degli strumenti più importanti che gli esponenti della magistratura devono poter padroneggiare con maestria e professionalità.

Perciò, il magistrato dovrà utilizzare, nei suoi provvedimenti una lingua già di per sé grammaticalmente complessa, ma che nel mondo giuridico ha assunto anche una connotazione fortemente tecnica: l'italiano che siamo chiamati ad usare non è quello che i linguisti chiamano una lingua naturale ma una lingua specialistica, settoriale tecnica che alle complessità grammaticali dell'italiano unisce il tecnicismo di un linguaggio creato per esprimere quei concetti astratti che l'ordinamento giuridico ha elaborato.

In questo senso, la redazione di un provvedimento deve quindi essere il frutto di una corretta educazione linguistica ottenuta nel tempo, con gradualità, a partire dalla scuola primaria sino all'università. Una corretta educazione linguistica, che ha come effetto l'acquisizione di una competenza linguistico-comunicativa, deve ritenersi pertanto fondamentale per la redazione di qualsiasi atto giudiziario.

2. Chiarezza e sinteticità: il “mantra” per la redazione dei provvedimenti giudiziari.

E' sempre stato uno dei pregiudizi nei confronti dei giuristi quello di ritenere che il loro linguaggio sia (o addirittura debba essere) volutamente oscuro ed artificiale, inutilmente prolisso. E quello delle aule giudiziarie, dei provvedimenti del giudice, non è visto certo come un'eccezione.

Per questo, la regola che viene sempre raccomandata (e di recente anche imposta) richiede che il testo degli atti (tanto di quelli del magistrato quanto di quelli dei difensori delle parti) sia chiaro e sintetico. “Chiarezza e sinteticità” appare così un mantra ormai ripetuto all'infinito, spesso in modo acritico.

Nello specifico settore del processo e degli atti giudiziari poi, è intervenuto anche il legislatore erigendo il requisito della sinteticità a canone fondamentale nella redazione degli atti processuali: nel processo amministrativo (art. 3, d.lgs. n. 104 del 2010: “il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica...”), in quello contabile (art. 5, d.lgs. n. 174 del 2016) e, seppure con una previsione non di carattere generale, in quello civile (art. 16-bis, comma 9-octies, d.l. n. 179 del 2012: 9-octies: “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”).

Volendo definire la sintesi, potremmo riprendere le parole di Michele Cortelazzo, che l'ha definita come “l'operazione in base alla quale selezioniamo gli elementi essenziali di un argomento o di una narrazione”. Cosicché, nel perseguire l'ideale di una scrittura chiara ed efficace nella sua sinteticità, sarà il giurista il miglior giudice del superfluo e del necessario, evitando quindi ciò che è mero impreciosimento o, addirittura, barocchismo e lasciando solo ciò che ha invece una precisa funzione semantica o testuale.

Ma non scarsa, coincisa: bisogna, infatti, guardarsi dall'eccessiva coincisione, che è altrettanto dannosa rispetto alla prolissità, perché si tratta di un concetto relativo, che non può tradursi in meccaniche e automatiche compressioni del numero di battute o di pagine, ma che invece deve essere intrinsecamente legato alla complessità delle questioni da decidere. E' infatti chiaro che "l'essenza della sinteticità, prescritta dal codice di rito, non risiede nel numero delle pagine o delle righe in ogni pagina, ma nella proporzione tra la molteplicità e la complessità delle questioni dibattute e l'ampiezza dell'atto che le veicola" (Cons. Stato, sez. III, 12 giugno 2015, n. 2900).

E la complessità delle questioni impone il rispetto di un ulteriore canone: quello della chiarezza espositiva. Cercare le semplicità ad ogni costo, infatti, rischia di rendere oscuro il ragionamento, per via dell'omissione di tutti ella menzione a quei passaggi mentali che è stato necessario effettuare per raggiungere alla decisione che avrebbero invece reso lineare il suo iter logico.

Per questo motivo, oltre alla sinteticità, l'altro canone principale per la redazione degli atti giudiziari è quello della chiarezza, la quale impone uno stile semplice, che a sua volta è possibile se è chiara l'idea che viene tradotta in scrittura. Se l'esigenza di "sinteticità" è resa esplicita nella descrizione normativa del contenuto della sentenza, sia essa "classica" o "breve" (art. 88 nel Codice del Processo Amministrativo, art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.), anche quello della "chiarezza" può essere ritenuto un principio generale di tutti gli atti processuali, anche quelli del giudice secondo l'art. 3, del codice dello stesso c.p.a. Tale canone inoltre: a) è implicito nella stessa elencazione analitica del contenuto formale e sostanziale della sentenza; b) è la ratio ispiratrice delle regole, legali o giurisprudenziali, sull'ordine logico di esame delle questioni; c) a monte, il *clare loqui* discende dal principio di lealtà del potere pubblico: ogni potere pubblico deve essere "comprensibile" e esternato in modo chiaro.

Come la sintesi, anche la chiarezza è un concetto relazionale, fondato sull'idea di scelta. La chiarezza è, pertanto, un canone non solo stilistico-formale, ma contenutistico che deve fungere da contraltare a quello della semplicità: un'eccessiva sinteticità può rendere oscuro il provvedimento giudiziario. Per altro verso, l'eccesso di lunghezza non appare necessariamente garanzia di chiarezza. Appare, quindi, necessaria una "sintesi chiara", come la chiama De Cataldo, che, giustamente, "richiede chiarezza di idee e paziente limatura del testo, ed è conseguibile solo quando chi scrive ha molta esperienza e/o molto tempo a disposizione".

Un binomio, quello della chiarezza e sinteticità, che è penetrato anche in ordinamenti diversi da quello statuale, tanto che, ad esempio, lo si ritrovava nel vecchio codice di giustizia sportiva del CONI del 2015 ed è stato poi ripreso in quello attuale in cui all'art. 2 n. 5 si prevede testualmente che "il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica" e che ha

visto muoversi anche Corte di Cassazione, che in tal senso ha specificato che il rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva negli atti del procedimento, enunciato nel codice del processo amministrativo, costituisca «principio generale del diritto processuale», la cui inosservanza rischia di pregiudicare l'intelligibilità delle questioni sottoposte all'esame del giudice.

In buona sostanza, dunque, è vero che, come ha detto Rodolfo Sacco, “la lingua è di buona qualità quando le idee dei giuristi sono chiare”. Ma chiarezza e concisione non sono per tutti doti innate... Cosicché, ad incoraggiare una più diffusa consapevolezza dei requisiti della chiarezza e della sinteticità negli atti giudiziari sono intervenute numerose iniziative scientifiche, di Università, di enti di formazione, di organi di rappresentanza professionale e di commissioni ministeriali, in cui i giuristi hanno dialogato con linguisti e glottologi al fine di migliorare la qualità della scrittura nelle professioni giuridiche. In questo scenario si è calata la riflessione sollecitata dal Ministro della giustizia con l'istituzione del Gruppo di lavoro in tema di chiarezza e sinteticità degli atti processuali, che ha operato dal 2016, in diverse composizioni. Sottoposte ad analisi le criticità dei vari gradi di giudizio, l'impegno è sfociato da ultimo nella relazione del 16 febbraio 2018, di un Breviario per una buona scrittura, riferita ai giudizi civili e penali di primo grado.

3. La completezza del provvedimento: è una questione di tecnica redazionale

Ma ne parleremo più avanti; perché prima dobbiamo introdurre un ulteriore canone: quello della completezza che viene imposto, insieme a quello della chiarezza, come ulteriore parametro di bilanciamento di quelli della sinteticità. Infatti, un'eccessiva sinteticità può rendere, oltre che oscuro il ragionamento, anche incompleto, impedendogli di raggiungere l'obiettivo che deve raggiungere: quello di consentire di ripercorrere il percorso logico che ha portato alla decisione, con l'esposizione delle ragioni e delle tecniche argomentative utilizzate.

Cosicché, se in virtù dei requisiti della chiarezza e della sinteticità il giudice deve essere sintetico e chiaro nella costruzione del testo, scegliendo solamente gli argomenti che siano veramente funzionali alla dimostrazione della sua tesi, ossia alla ricostruzione del pensiero che ha portato alla decisione, ben riflettendo sull'ordine in cui snodarli, il canone della completezza gli impone di non omettere quelli necessari, per individuare i quali alla retorica viene in soccorso la normativa: quella dei codici.

Il terreno è, quindi, quello giuridico a supporto della linguistica. Il testo deve, infatti, essere completo di tutti gli elementi che formano quel contenuto necessario del provvedimento. In tal senso, dunque, l'equilibrio va cercato nel punto di incontro tra principi ugualmente stringenti: da un lato la sintesi, (intesa come eliminazione degli argomenti superflui), la concisione (ossia

eliminazione delle parole superflue), abbinata alla chiarezza (nell'uso di parole e concetti semplici e non oscuri) dall'altro, la necessità di trattare tutti gli argomenti che hanno portato alla decisione. A chi voglia provare a coniugare sinteticità, completezza e chiarezza espositiva, è utile ricordare, innanzitutto, la necessità di una previa organizzazione delle proprie idee in un iter logico di esposizione degli argomenti trattati. E' l'organizzazione del ragionamento, infatti, a garantire la precisione e la chiarezza dell'argomentazione giuridica.

Il provvedimento giudiziario deve essere, perciò, anche completo: tanto dal punto di vista logico, e quindi formale, quanto da quello sostanziale giuridico. Del primo può occuparsi la linguistica, del secondo si sono occupati i giuristi ed in particolare i processualisti.

Facendo qui le veci del linguista, nell'ottica di una completezza logica, possiamo innanzitutto fare riferimento agli schemi della retorica classica, per cui anche il provvedimento giudiziario deve snodarsi partendo da una "narrazione", ossia dall'esposizione dei fatti, così come risultano dai riscontri probatori emersi durante il procedimento; proseguendo con una "confermazione", ossia la valutazione critica degli argomenti giuridici richiamati dalle parti o ritenuti determinanti dall'estensore del provvedimento; per arrivare, infine, all'epilogo, che rappresenta la conclusione del discorso, ossia il dispositivo, l'ordine che il giudice rivolge alle parti. Sul contenuto necessario di ciascuna parte, lascio la parola agli altri giuristi, in particolare ai processualisti, perché pressoché l'intero contenuto di una sentenza è regolamentato dalle norme processuali e, raramente, da quelle sostanziali. Esse dettano i criteri il cui rispetto fa sì che una sentenza sia completa e rispondente ai requisiti normativamente previsti e di questo credo vi parleranno nel corso della giornata.

Per valutare i requisiti testuali del provvedimento giudiziario, la sua correttezza formale, attingerei agli strumenti elaborati dalla moderna linguistica. Anche il provvedimento è un testo, potendo essere così collocato in una (o più) categorie fra quelle elaborate dagli studiosi della nostra lingua, ossia:

- 1) Testi narrativi: romanzi, racconti, cronache, biografie.
- 2) Testi descrittivi: parti descrittive di opere letterarie, guide turistiche, manuali tecnici, la parte che descrive i fatti di causa nel provvedimento.
- 3) Testi argomentativi: saggi scientifici, comparse nei procedimenti giudiziari, ma anche le parti dei provvedimenti dedicate alla motivazione della decisione.
- 4) Testi informativi: manuali, voci di enciclopedie, guide turistiche ma anche il dispositivo del provvedimento giudiziario.

- 5) Testi regolativi: quelli giuridici, in generale, codici, leggi, ma anche il provvedimento nella sua interezza, ossia l'insieme di varie sezioni, quella narrativo/descrittiva, quella informativa quella argomentativa che devono comporlo necessariamente.

La natura di testo, la cui etimologia si trova nella parola latina *textus* (ossia tessuto, ed indica la trama organizzata di diversi elementi in un tutt'uno), conferita al provvedimento giudiziario, ci porta innanzitutto a comprendere come esso debba possedere le caratteristiche identificate nella unitarietà e nella correttezza formale, la prima delle quali evoca dunque la necessità che esso sia composto non già da una serie di frasi slegate fra loro, ma organizzate in entità più vaste e complesse, rappresentate nel testo scritto da capitoli e paragrafi, con o senza numerazione.

Per quanto riguarda poi la correttezza formale, questa deve essere valutata in funzione di alcuni requisiti che debbono possedere (oltre a quelli della sinteticità e della chiarezza, di cui abbiamo parlato in precedenza):

- 1) la coesione, che rappresenta la caratteristica sintattica del testo, con le diverse parti collegate fra loro dai cd. connettivi o connettori (congiunzioni, pronomi, avverbi).
- 2) La coerenza, che riguarda invece il contenuto, cioè il valore semantico, con un rapporto diretto con l'esperienza che si vuole descrivere.
- 3) L'intenzionalità, che riguarda l'autore, il quale deve accertarsi del fatto che il testo corrisponda alle sue effettive intenzioni di comunicazione. E questo requisito, come avvertono gli studiosi, è particolarmente rilevante nei testi regolativi (fra i quali, evidentemente, possiamo classificare il provvedimento giudiziario).
- 4) L'accettabilità, che invece riguarda il destinatario, che riguarda tanto i contenuti quanto le forme e che in un provvedimento giudiziario deve essere parametrato ai requisiti imposti dalla legge (per evitare impugnazioni).
- 5) L'informatività, che consiste nella capacità del testo di trasmettere le informazioni necessarie come nel caso di un provvedimento giudiziario, il dispositivo stesso.
- 6) La situazionalità, che lega il testo al contesto in cui si colloca: nel caso di un provvedimento giudiziario, al contesto della controversia.
- 7) L'intertestualità, in virtù della quale il testo non è una monade slegata ma vive in riferimento con altri testi. I riferimenti a testi normativi, a prassi giudiziaria e a dottrina, ma anche all'esito di riscontri probatori.

E' evidente che queste caratteristiche assumono poi connotati differenti in funzione delle varie tipologie di testo e le difficoltà nel dotare un provvedimento giudiziario delle caratteristiche necessarie possono ricondursi ad almeno tre ordini di problemi: il primo riguarda l'intrinseca

complessità di questo tipo di testi, la cui stesura impone infatti all'estensore una competenza in almeno tre tipi testuali: quello narrativo ed espositivo (nella esposizione dei fatti), quello argomentativo (nella motivazione) e, infine, quello regolativo (nel dispositivo). Il secondo ordine di problemi concerne la "pluralità composita dei destinatari" di questo tipo di testi, costantemente in bilico tra endoprocessuale ed extra-processuale. Infine, il dialogismo, cioè la pluralità di voci che echeggia in questo tipo di testo, molto complessa da gestire anche per un redattore esperto; come notava Bruno Cavallone a proposito della lingua degli avvocati, "non è facile tradurre in un idioma, almeno parzialmente formalizzato, le narrazioni raccolte, in termini più prolissi, variegati e sconnessi, dalla voce dei clienti o dalle carte che questi hanno rovesciato sulla loro scrivania". Ciò vale, a maggior ragione, per il giudice quando deve rendere, nel testo del provvedimento, il contenuto degli atti difensivi e dei riscontri probatori.

Per questo bisogna sforzarsi di raggiungere un sufficiente grado di padronanza linguistica nel superare tutte e tre queste problematiche, in prospettiva di efficacia dell'atto processuale che deriva, oltre che dalla bontà del suo contenuto, dalla facilità della sua lettura. Quanto più l'atto è agevolmente fruibile dal lettore, tanto più la sua attenzione ne è attratta (anche emotivamente, direbbero i neurologi) e, dunque, maggiori sono le possibilità che l'atto sia correttamente compreso e valutato.

In tal senso, possiamo innanzitutto richiamare alcune indicazioni degli Osservatori sulla Giustizia civile relative ad taluni semplici accorgimenti di impostazione grafica per mettere il lettore nella condizione di verificare prontamente la successione argomentativa dell'atto, nonché di agevolarlo nell'opera di discriminazione fra ciò che è rilevante e ciò che è (o può essere) soltanto superfluo: la numerazione delle pagine; la presenza di un indice e di paragrafi numerati e titolati.

4. L'importanza del rispetto delle regole della lingua naturale: l'italiano spesso sconosciuto

Ma al di là delle indicazioni grafiche, la raccomandazione principale è quella che il testo sia scritto in italiano corretto. Un linguaggio che, quindi, deve rispettare i canoni grammaticali della nostra lingua madre, spesso maltrattati. E' compito della scuola primaria e secondaria quello di fornire un'istruzione linguistica corretta, così come teorizzato dalla nostra glottodidattica. Non sono certo un grande esperto di insegnamento della grammatica italiana ma la mia esperienza all'interno del Centro linguistico di Ateneo di Unimol (più che altro dovuta ad una conoscenza di qualche lingua straniera), mi ha portato a confrontarmi con molti studiosi di questa materia ed a frequentarne i convegni. Ho così appreso che la competenza linguistica non è una forma di conoscenza ma un'abilità pratica, nel senso che quasi tutti noi utilizziamo le regole grammaticali (anche quando

lo facciamo con somma maestria) in modo quasi automatico, con una sostanziale mancanza di consapevolezza nei confronti delle strutture della lingua, delle forme di espressione e dei loro significati. Come ci insegnano i glottologi, tuttavia, un uso maturo della lingua non si può accontentare di un soggetto passivo, che segua binari già tracciati; ma richiede un soggetto attivo, che, oltre a seguire le regole imposte, compia anche scelte consapevoli. Le strutture della lingua sono infatti formate, in parte, da regole non negoziabili, tautologie da conoscere ed accettare così come sono, ed in parte anche da “repertori di opzioni al servizio di strutture concettuali e funzioni sociali” organizzati con un criterio esplicitamente funzionale in cui il soggetto è chiamato ad operare scelte fra le varie risorse che la lingua offre al fine di esprimere un contenuto dato. Se le prime possono essere immagazzinate passivamente ed utilizzate automaticamente, quando invece il soggetto è chiamato a fare delle scelte deve invece avere la consapevolezza delle risorse che la lingua offre, del loro valore e delle loro implicazioni.

La redazione di un qualsiasi testo, e fra questi sicuramente il provvedimento giudiziario, comporta la necessità di padroneggiare le regole della sintassi (come, ad esempio, quelle di una corretta punteggiatura e quelle relative alla consecutio) ma anche la conoscenza delle caratteristiche funzionali che deve avere il testo, in modo da effettuare in modo consapevole le scelte più adatte alla tipologia che lo caratterizza.

Proprio in relazione a queste ultime, magistrati, scrittori, magistrati/scrittori, linguisti glottologi e altri studiosi hanno così messo a disposizione di chi scrive una serie di regole comuni che, se coltivate, nel tempo potranno condurre a un linguaggio condiviso e improntato ai criteri di chiarezza e sinteticità. Si tratta di suggerimenti, di consigli per una più consapevole gestione di elementi di chiarezza (raccontare in modo che tutti capiscano) e sinteticità (raccontare ciò che serve e niente di più). E, come avverte qualcuno, “che tutto questo si possa insegnare come gli algoritmi o la lingua greca continuo a non crederlo. Che si possa insistere e insistere e insistere finché non diventi patrimonio condiviso, questo lo credo fortemente”. La sensibilità dello scrivente può, quindi, affinarsi, migliorare costantemente, con la lettura, la pratica, lo studio, e questo corso ha appunto questo obiettivo.

I suggerimenti più comuni riguardano tanto scelte sintattiche quanto registri lessicali, esposte nel famoso *Breviario per una buona scrittura*, redatto dal Gruppo di lavoro sulla chiarezza e la sinteticità degli atti processuali istituito dal Ministero della Giustizia nell’anno 2017/2018, ai quali possiamo far riferimento, sempre tuttavia tenendo a mente che si tratta di consigli per guidare alcune scelte, consigli che, tuttavia, non possono, per stessa ammissione dei loro autori, essere seguiti acriticamente ed in ogni situazione di scrittura.

In realtà, infatti, pur trattandosi di suggerimenti fondati, gli stessi non possono essere seguiti come dogmi: per questo l'estensore deve essere in grado di capire la portata e le conseguenze delle scelte sintattiche e semantiche che gli si prospettano nell'estensione del suo provvedimento e deve essere in grado di padroneggiare correttamente le regole sintattiche e semantiche delle soluzioni, che dovranno, quelle sì, essere applicate in modo inderogabile.

E' proprio la relatività di tali suggerimenti di scrittura che vorrei mettere in evidenza, invitando quindi chi sia chiamato a redigere un provvedimento giudiziale a conoscere le situazioni in cui applicarli e quelle invece in cui l'applicazione appare sconsigliata.

Selezionando le molteplici raccomandazioni contenute negli scritti dei componenti del gruppo di lavoro, possiamo rilevare che la raccomandazione condivisa da molti autori riguarda la lunghezza delle frasi, con un limite in genere individuato in non più di 20 o 25 parole, con modi verbali finiti e con diatesi attiva, periodi devono essere senza subordinate.

Tutto ciò mi sembra più che ragionevole, anche se non può non tenersi in considerazione la complessità del discorso, che mal si presterebbe a fissi limiti quantitativi o divieti insuperabili.

Andando con ordine, relativamente alla lunghezza e complessità delle frasi, mi permetterei di accennare che la mia tecnica personale di scrittura parte dalla consapevolezza di dover rispettare il binomio "una proposizione /un concetto", usando una proposizione per ogni concetto e inserendo un solo concetto in ogni proposizione e separando inizialmente le varie proposizioni fra loro. Dopo di che, una volta steso in questo modo il discorso, riunire le varie proposizioni solo nel caso si riesca a mantenere la sua scorrevolezza, anche in un'unica frase, con un uso accorto ma frequente di connettivi o connettori fra una frase e l'altra, fra un paragrafo e l'altro, in modo da rendere coeso e coerente il testo. A tal fine appare essenziale anche un uso corretto ed equilibrato della punteggiatura, al fine di rendere scorrevole lo snodarsi del discorso.

Passiamo all'indicazione di privilegiare, nella costruzione del periodo, la paratassi rispetto alla ipotassi, scegliendo quindi di costruire il periodo accostando frasi dello stesso ordine, ossia correlate fra loro, piuttosto che più proposizioni subordinate ad una principale. Si tratta di un consiglio diffuso, presente in tutte le linee guida per la redazione di provvedimenti chiari e sintetici, in cui si raccomanda l'impiego di nessi di coordinazione, anziché di dipendenza, fra due o più proposizioni. E', infatti, opinione di molti che un periodo costruito solo con frasi principali (Tizio è stato sottoposto a procedimento penale ed in data ... è stato condannato a ... per il reato di ... dal Tribunale di ...) sia più semplice e leggibile di un testo ipotattico, in cui il periodo è caratterizzato da diversi livelli di subordinazione (es. Contro Tizio, all'esito del procedimento penale conclusosi in data ..., è stata pronunciata sentenza penale di condanna per il reato di ...

emessa in pari data ... dal Tribunale di ...). In realtà, come ha rilevato Mortara Garavelli, siffatto modo di costruzione è certamente da preferire “quando gli incastri di subordinate prendono l'apparenza di un gioco di scatole cinesi, e c'è il rischio di perdersi nei meandri di un ragionamento che obbliga l'interprete ad uno sforzo interpretativo dove i costi talvolta superano i profitti”.

A mio parere, sarebbe, tuttavia, rischioso un uso indiscriminato della paratassi, che rinunciando a stabilire un preciso collegamento tra le parti, lascia all'interprete l'onere di farlo. In tal senso, vi è chi ha affermato che la costruzione ipotattica, contrariamente a quella paratattica, soprattutto se coadiuvata da un uso puntuale e sapiente dei connettivi, guiderebbe il lettore nella ricostruzione delle relazioni e delle gerarchie nella compagine argomentativa. E vi è così chi ha messo in evidenza come sia impossibile dimenticare che «la costruzione ipotattica è la costruzione argomentativa per eccellenza»; e che, come abbiamo visto in precedenza, argomentativa è almeno una parte consistente del provvedimento giudiziale. Cosicché, secondo alcuni, la subordinazione si presterebbe meglio per esprimere certi nodi complessi del ragionamento giuridico in quanto “crea dei quadri, costituisce una presa di posizione; [...] impone al lettore l'obbligo di vedere alcune relazioni, limita le interpretazioni che egli potrebbe prendere in considerazione”, tanto che il giurista scrittore dovrebbe essere sempre pronto ad utilizzare tale forma di costruzione, se non vuol risultare semplicista e superficiale. Per cui non credo sia possibile stabilire una regola assoluta ed inderogabile: evitare sì la paratassi ma anche essere pronto ad usarla in modo corretto se rende migliore e più scorrevole la narrazione, imparando perciò a ben padroneggiarne le regole (che, una volta scelto questo modo di costruzione della frase, non sono negoziabili).

Sempre al fine di rendere più scorrevole lo snodarsi del discorso, qualcuno ha individuato l'utilità di esplicitare i soggetti ovvero sia limitare i modi impliciti, in quando nascondono il soggetto e creano ambiguità ed interruzioni nel ragionamento e limitare il ricorso ad incisi e parentetiche (frasi brevi inserite in un costrutto), che interrompono la continuità del ragionamento e complicano la lettura del testo, suggerendo che, qualora gli incisi siano isolabili, ben potrebbero essere espressi con una frase autonoma, altrimenti converrebbe porli alla fine della frase o, quanto meno, segnalarli con lineette che ne rendano visibilmente evidente l'inizio e la fine. Anche in questo caso, la sensibilità di un buon redattore, affinata nel tempo, potrebbe consentirgli un uso ragionato di tali strumenti, nei casi in cui, anziché interrompere il ragionamento, gli incisi lo semplifichino, rendendolo più lineare e lasciando al destinatario la loro lettura solo qualora questo ritenesse necessario una specificazione ulteriore del pensiero del redattore.

Ed ancora, in relazione alle strutture sintattiche, è stato consigliato di preferire le frasi affermative evitando doppie negazioni, ritenute più spesso un vezzo inutile che una necessità, anche se in

alcuni casi è necessario riconoscere come la doppia negazione risponda a precise esigenze funzionali, e in particolare a quella di rendere quella pluralità di voci che intesse la trama della sentenza.

A livello semantico, poi, comune è l'indicazione di parsimonia nell'uso di terminologia straniera (di cui spesso si ignora il significato) e nello sfoggio gratuito di erudizione con l'inserimento ingiustificato di termini e brocardi latini (anche per evitare brutte figure), ma anche nell'uso di espressioni parole e espressioni inutili-antiquate-vuote. E così vi è stato chi ha consigliato di evitare espressioni desuete e fossili burocratici quali "di cui trattasi" o "instava" e di sciogliere le sigle (pp, cc, cnr, tm, pc, opc, pg), aggettivi o avverbi inutili (in particolare quelli usati come scorciatoie sostitutive dell'argomentazione, che la trasformano in tautologia, come "chiaramente, evidentemente senza dubbio, che spesso mascherano dubbi, incertezze e verità indimostrate, evitando, o comunque limitando, i modi di dire o le frasi fatte (De Cataldo ne ha fatto un elenco divertente e sterminato). E' così stato consigliato di preferire i verbi semplici alle perifrasi verbali (dare comunicazione: meglio dire comunicare) e le parole comuni, concrete e dirette (ad es. morte invece di trapasso; lo so che si può dire anche trapasso, ma sa tanto – ecco una sigla – di P.R.A.), senza avere il "complesso della ripetizione", che obbliga ad usare detto, suddetto, predetto, sopracitato, summenzionato, che talora non giovano alla chiarezza e comunque rendono faticoso l'incedere del discorso, ma anche complicato per la necessità di tornare indietro a cercare il riferimento.

Allo stesso modo, è stato specificato di evitare termini con il suffisso -ità, come nei neologismi irreclamabilità o infrazionabilità, nei casi in cui rendano il discorso inutilmente complesso. Deve tuttavia ribattersi che, altre volte, l'uso di simili parole (peraltro spesso sconosciute ai dizionari informatici) si renderebbe, al contrario, necessario in quanto risponderebbe alla necessità di disporre di termini della massima astrattezza, propria di un discorso incentrato su categorie e definizioni quale quello giuridico. In altre parole, è necessario comprendere se l'uso di siffatti termini corrisponda ad una marca di registro ovvero ad una specifica funzione tecnica: ciò che può dare al giurista uno strumento importante per decidere concretamente se una certa scelta, lessicale o strutturale, sia frutto dell'inveterata tendenza a complicare oltremodo il registro oppure assolva una precisa funzione semantica.

Lascio per ultimo un'ulteriore indicazione lessicale: quella di chi ha suggerito di usare i vari elementi della frase nel loro ordine naturale non antepoendo l'aggettivo al nome né quest'ultimo al predicato. Anche in questo caso, tuttavia, questa non può ritenersi una regola assoluta: l'anteposizione dell'aggettivo, quando sarebbe più naturale posposto, ha in italiano la funzione di

innalzare il registro, ma, in alcuni casi, risponde invece ad una funzione semantica: pensiamo a ‘nudo proprietario’, ben diverso, come nota da ‘proprietario nudo’, o ‘pubblica amministrazione’ rispetto ad ‘amministrazione pubblica’. In questo caso, l’inversione è imposta da un preciso requisito semantico: quello del linguaggio tecnico-giuridico e dalla differenza con il linguaggio naturale.

5. L’italiano del diritto: un linguaggio tecnico

5.1. Il linguaggio giuridico è un linguaggio tecnico specialistico

C’è infatti un faro che guida l’estensore di un provvedimento giudiziario nella scelta del registro terminologico: la consapevolezza che il nostro linguaggio del diritto sia un linguaggio tecnico con una limitazione terminologica fondamentale, che impone anche di abbandonare – a favore della chiarezza e della precisione – la regola scolastica della “variatio”. Sì, perché soprattutto nelle lingue specialistiche, termini tecnici e vocaboli o espressioni puntuali vengono normalmente ripetuti, in quanto i sinonimi che la lingua naturale conosce non hanno esattamente lo stesso significato e non sono altrettanto precisi. Il tecnicismo della lingua giuridica non può infatti essere trascurato! E’ indicativo spesso dell’alta professionalità, ma soprattutto della padronanza linguistica: come diceva Confucio bisogna “raddrizzare i nomi delle cose”, ossia chiamare le cose (ed i concetti) con il loro vero nome...

In questo senso, non può essere vero il luogo comune secondo il quale il linguaggio del diritto è un linguaggio oscuro e criptico. Al contrario, quello giuridico è un linguaggio chiaro e preciso per chi lo padroneggia. E quello di insegnarglielo è uno dei compiti più importanti della nostra Università.

Come è noto, infatti, la lingua giuridica è un linguaggio tecnico-settoriale che ha sviluppato determinate caratteristiche al fine di poter tradurre in formule verbali concetti astratti. In tal senso, è evidente che, la maggior parte delle volte, le regole rappresentano la descrizione di un comportamento fatto di gesti, stati d’animo, sentimenti, situazioni soggettive e oggettive, che vengono sintetizzati attraverso una sequenza di parole, parole che quindi spesso sono elaborate proprio per riuscire a identificare i concetti astratti coinvolti nel comportamento richiesto.

In realtà, la maggior parte delle volte, le regole sono il frutto di un comportamento spontaneo, sviluppatosi e perpetratosi nel tempo per disciplinare in modo uniforme dei rapporti sociali, e nascono ancor prima della loro formulazione verbale. In altre parole, la regola vede la luce e si sviluppa laddove sorge un conflitto d’interessi che la società, il gruppo, vuole risolvere in modo pacifico. Deve infatti considerarsi come, di tutta evidenza, il diritto non abbia come obiettivo

ultimo la costruzione d'ingegnose figure astratte: il diritto ha come scopo quello di soddisfare i bisogni di socialità dell'essere umano e quindi, prima che di categorie, è fatto di comportamenti esecutivi ancora oggi rilevanti. Ancora oggi, fra le fonti, ci sono le consuetudini che hanno dominato la storia del diritto e della disciplina dei rapporti sociali. Il diritto romano nacque consuetudinario e solo successivamente diventò dottrinale lasciando sullo sfondo l'aspetto applicativo. A lungo, i rapporti sociali fra privati sono stati disciplinati non da un legislatore "politico", da un'autorità centrale, che provvedeva a creare regole in base ad una formulazione generale ed astratta per il futuro, ma in base a regole spontanee, a comportamenti ripresi dalla tradizione. In Europa continentale, solo con la rivoluzione francese (con qualche anticipazione già nell'assolutismo della monarchia) è nata la volontà dello Stato di creare regole per i rapporti di convivenza fra privati con un diritto uniforme che superasse le tradizioni locali. Nel mondo anglosassone lo Stato legifera, ma la fonte principale rimane la consuetudine o meglio la prassi giudiziaria, che consente all'autorità di "scoprire" e rendere verbalmente questa regola tradizionale spontanea e non verbalizzata. Ancor più radicato il fenomeno è in Asia, Africa ecc. Si tratta del passaggio da un diritto tradizionale, che molti ormai chiamano "diritto muto" perché fatto di atti muti (anche se accompagnati da grida, proclami o altro a margine dei riti cerimoniali; muta era la verbalizzazione delle regole) a quello attuale, autoritativo, verbalizzato, scritto. In questo passaggio, una scansione storica mostra la presenza di una fase (più o meno prolungata) intermedia in cui il diritto spontaneo è diventato consuetudinario, diffuso e conosciuto dalla comunità attraverso una descrizione verbale del comportamento richiesto in applicazione della regola.

5.2. La nascita del linguaggio giuridico

E così, dopo un primo momento in cui l'uomo ha seguito determinati comportamenti istintivamente, perché in questo modo si comportava tutta la collettività, progressivamente è passato a compiere operazioni giuridiche con una visione distaccata ed astratta rispetto al proprio comportamento, intravedendovi una regola a monte. Tanto che, gradualmente, con lo sviluppo delle lingue nazionali (e con il distacco di queste ultime dal latino), le regole della tradizione hanno cominciato a trovare una loro verbalizzazione allorquando, attraverso l'individuazione di analogie fra vari elementi del comportamento materialmente tenuto, sono stati creati dei concetti astratti ai quali ricondurre gli elementi comuni di tale comportamento.

L'uomo ha, quindi, iniziato a compiere operazioni giuridiche (coerenti con le regole di comportamento già operanti ma non ancora decifrate) e, solo successivamente, ha preso

consapevolezza di ciò che stava facendo ed ha così percepito la ripetitività della sua condotta e di quella dei suoi simili. Ha così colto il carattere generale ed astratto del comportamento ossia del collegamento fra pensiero ed azione. Prima di ciò o dopo di ciò ha dato un nome al suo agire. Prima di parlare o mentre parlava ha composto verbalmente le nozioni delle sue operazioni in regole.

Ma la formulazione verbale della regola ha incontrato numerosi ostacoli, primo fra tutti quello relativo alla necessità di creare artificialmente categorie concettuali per mezzo delle quali rendere con una formula cristallizzante, una regola “viva”. La scrittura consente, infatti, di memorizzare, ma in modo inalterato. Ciò che è vero oggi a voce può cambiare domani; ciò che è scritto oggi è così oggi e domani. E così, con la verbalizzazione, il modo di assimilare le regole, di apprenderla, di applicarla cambia. I romani della monarchia vivevano secondo il *mos maiorum*; anche i romani del tempo di Costantino vivevano in base alle consuetudini; ma i primi imparavano le regole dall’osservazione dei fatti e dalle indicazioni altrui (degli anziani, dei saggi, degli uomini retti), i secondi dalle compilazioni dotte della giurisprudenza classica o dalle relazioni della dottrina, che avevano trasformato i comportamenti in regole scritte. E così via... Potremmo citare la Francia, ed in particolare la parte settentrionale, in cui *les coutumes* (ossia consuetudini delle popolazioni barbariche insediate in quella che era stata la Gallia romana) progressivamente sono state raccolte e verbalizzate per iscritto dai dotti della Sorbona (celebri sono le compilazioni sulla *Coutûme* di Parigi di Jean du Moulin) o i vari *Spiegel* tedeschi che hanno selezionato e formulato per iscritto le varie consuetudini locali germaniche (spesso relative ai rapporti urbani). Ed anche la formazione giudiziaria del *Common Law* inglese attraverso la selezione e la verbalizzazione delle regole tradizionali delle comunità locali nell’Inghilterra dei plantageneti.

Tutti procedimenti che hanno sostituito una consuetudine fattuale con una consuetudine libresca, raccolta e descritta per iscritto da parte di redattori (dottrina o giudici) che la cristallizzano in formule ordinate. Ed è su queste ultime che si è modellato il linguaggio giuridico moderno, inteso come linguaggio specialistico perché creato, in Europa e poi esportato nel mondo che ha recepito il suo modello socio culturale, da figure professionali specializzate, tanto che è stata proprio la differenza culturale, professionale e sociale nei vari redattori nazionali a determinare le differenze lessicali e stilistiche nei vari linguaggi giuridici costruiti sulle lingue naturali. In tal senso, grandi ad esempio, sono le differenze stilistiche fra l’inglese giuridico ed i linguaggi giuridici continentali: laddove nell’Europa continentale i primi scrittori di diritto sono stati i *doctores* dell’Università, formati su ricostruzioni concettuali astratte, in Inghilterra questo ruolo stato svolto dai giudici delle Corti Regie che hanno provveduto a creare il *common law*, selezionando

e verbalizzando, prima oralmente e poi per iscritto nelle proprie pronunce, la consuetudine locale più ragionevole, che da quel momento in poi, sarebbe diventata regola comune del Regno. Ciò utilizzando il *law french*, poi progressivamente diventato un inglese fortemente francesizzato, in contrapposizione, anche linguistica, con i *doctores* (o *civilians*), che si esprimevano e scrivevano in latino (così come l'amministrazione). Per tali motivi, il *legal english* è meno aduso alle astrazioni tipiche della dottrina universitaria che invece sono proprie dei linguaggi giuridici continentali.

Questa differente provenienza spiega, in buona linea di approssimazione, come, mentre nel mondo di *Common Law* si sia sviluppato un linguaggio giuridico più improntato alle esigenze della prassi forense con l'uso di termini più legati alle necessità sociali ed alla realtà quotidiana, quelli riconducibili alla famiglia di diritto continentale utilizzino (chi più chi meno) un linguaggio giuridico maggiormente tendente all'astrazione, con concetti disegnati per descrivere un sistema giuridico fatto di categorie simmetriche e razionali.

Ma, oltre alle differenze stilistiche in termini generali, i vari linguaggi giuridici nazionali si differenziano, soprattutto, per le differenze sostanziali, ossia nella terminologia utilizzata per richiamare i diversi concetti e nella individuazione del significato dato ai termini in ciascuno. E mi pare superfluo ribadire che trovare corrispondenze fra due parole in due lingue differenti è facile se si tratta di oggetti esistenti in natura (es. cavallo, *cheval*, *horse*, *Pferd*, *caballo*, *hisaan*, ecc...), mentre è assai più difficile trovarlo se si tratta di concetti astratti come quelli sui quali si basa il diritto. E, per questo, sempre più studi sono dedicati alla traduttologia applicata al diritto, con la ricerca della traduzione "perfetta" di concetti ed istituti giuridici presenti nel linguaggio giuridico dei vari ordinamenti giuridici.

Lasciamo da parte la traduttologia e concentrandoci sugli ordinamenti appartenenti alla tradizione giuridica continentale, in cui possiamo vedere come la creazione di un linguaggio giuridico ha visto la costante interazione fra due operazioni: da una parte, la progressiva creazione di un apparato concettuale proprio con l'attribuzione di un nome a ciascun concetto; dall'altra, la progressiva definizione di ciascuno di questi concetti, con l'individuazione delle rispettive caratteristiche e dei rapporti con gli altri concetti, a cura del legislatore stesso, ma anche della dottrina e della giurisprudenza.

Come abbiamo già accennato, infatti, a differenza del modello inglese, le radici della cultura giuridica continentale, ben caratterizzata da un proprio glossario, vengono fatte risalire all'esperienza universitaria del XII° secolo, allorquando i *doctores* della scuola di Bologna, capeggiati da Irnerio, iniziarono a svolgere la loro attività didattica giustappponendo nella lettura

esplicativa dei testi latini (ed in particolare delle *Istitutiones* giustinianee) due frasi coordinate con il medesimo significato per chiarirne il senso. E così, poco a poco, interpretando i testi romani con l'ausilio degli strumenti della logica e della tradizione scolastica, i docenti bolognesi (e poi i loro emuli in Italia, Francia e nelle altre parti dell'Impero che fu di Carlo Magno) cominciarono a creare concetti e categorie sempre più sofisticati ed originali e ad usare un linguaggio sempre più caratterizzato dalla presenza di una terminologia specialistica.

Tanto che, più tardi, c'è stato chi ha definito il *Digesto* come una "palestra concettuale", in cui il giurista si "allenava" la propria mente a definire concetti ed istituti latini come un vero e proprio esercizio fisico. Inizialmente, quest'opera di analisi e ricostruzione era svolta esclusivamente a fini didattici e rimaneva confinata negli spazi ad essi dedicati, con una dottrina che ha cercato di creare un linguaggio giuridico fatto di concetti, di istituti, nominati in modo non invasivo, limitandosi a chiarire il significato dei termini concettuali presenti nelle fonti romanistiche necessarie per le proprie ricostruzioni di un sistema giuridico coerente e simile ad una piramide concettuale senza imporre nessuna regola propria e soprattutto senza costituire un collegamento stabile fra l'appartato concettuale e la sua quotidiana applicazione.

Per imporre un ulteriore allargamento del linguaggio specialistico alla vita quotidiana in modo stabile e uniforme è intervenuto un ulteriore passaggio, compiuto da una classe di giuristi più legati al dato concreto: i giudici. Solo una loro legittimazione alla creatività, anche linguistica, ha consentito che il linguaggio giuridico subisse una conformazione di linguaggio specialistico in modo "ufficiale". Per vedersi riconosciuto un simile ruolo nella formazione del linguaggio giuridico, la classe giudiziaria continentale ha dovuto, tuttavia, superare un importante scoglio: quello della diffidenza del legislatore politico nei propri riguardi. Non è qui possibile ricostruire, se non sommariamente, il clima che si respirava durante la rivoluzione francese nei confronti dei giudici, ritenuti (come spesso accaduto durante le rivoluzioni ed in tal senso non fanno eccezione né quella bolscevica né quella dell'indipendenza americana) lo strumento delle precedenti classi dominanti per mantenere il proprio potere. Ebbene, proprio la rivoluzione francese aveva concepito uno strumento che consentiva al potere politico di imbrigliare il potere creativo dei giudici (anche quindi per quanto riguarda la creazione e definizione di termini e concetti giuridici), il *référé législatif*, previsto nell'art. 5 del Code, in virtù del quale "*Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises*". E' pertanto evidente che, contrariamente alle convinzioni degli stessi autori del Code, la funzione di tale norma fosse quella di precludere la possibilità di inserire la giurisprudenza all'interno della gerarchia delle fonti del diritto, sancendo la sacralità del legislatore politico (re o

assemblea parlamentare, a seconda dei periodi), e l'identificazione fra la legge ed il diritto, con evidenti conseguenze anche nella creazione del linguaggio giuridico. Così, come in precedenza, infatti, l'interpretazione ai fini dell'applicazione era considerata fra le prerogative riservate al sovrano (e quindi, dopo la rivoluzione, all'organo di rappresentanza politica), riconoscendo il giudice solamente come un mero funzionario, il cui ufficio era limitato ad un'automatica operazione di applicazione della legge, così come formulata dal legislatore, senza alcuno spazio per la sua interpretazione e, quindi, per il suo contributo alla formazione del linguaggio giuridico attraverso la creazione di categorie nuove o la definizione di quelle create dal legislatore.

Il grimaldello per scardinare questa situazione è stata la considerazione, per la quale, non esistendo la chiarezza di un atto normativo in sé, qualsiasi testo necessita di un'interpretazione e quindi di chiarimento esplicativo, tanto che, gradualmente, dottrina e giurisprudenza presero coraggio e cominciarono ad esaltare maggiormente il ruolo creativo dell'interprete, con pronunce che non si limitavano ad applicare la norma in modo sillogistico, ma argomentavano maggiormente la soluzione scelta per il caso concreto, dando inizio ad un'epoca in cui l'interprete, giudiziale o dottrinale, era impegnato, non solo, nell'esplicazione dei concetti, ma anche direttamente nella loro creazione, con ovvie ripercussioni nella formazione del linguaggio giuridico.

Nella formazione del linguaggio giuridico degli ordinamenti nazionali come il nostro, appartenenti alla tradizione giuridica continentale, fondamentale appare, perciò, il ruolo svolto dall'interprete, dotto poi giudice, con la giurisprudenza che è diventata, quindi, una vera e propria scienza la cui opera deve essere considerata come non solo finalizzata alla comprensione del linguaggio testuale della norma ma anche di creazione (o arricchimento) del linguaggio giuridico. E' nata così una dialettica fra legislatore, dottrina e giurisprudenza che, pur filtrata attraverso una necessaria valutazione del ruolo di ciascuno all'interno della gerarchia delle fonti del proprio ordinamento, ha portato al riconoscimento di una molteplicità di forze nella formazione e definizione di un linguaggio giuridico specialistico.

Ma forse, ancor più dell'ufficiale gerarchia delle fonti, conta l'effettivo assetto fra i poteri statali. E così se la presenza di uno stato centralizzato, forte ed autoritario, con una componente politica (sovrano o organo elettivo) volutamente dedita alla creazione delle norme, come quello francese del Code, ha visto una quasi assente partecipazione delle altre forze direttamente all'opera di introduzione di nuovi concetti giuridici (una volta che il legislatore aveva fatto propri quelli della dottrina giusnaturalistica o delle altre correnti precodicistiche) e limitata alla definizione della loro portata e quindi alla loro interpretazione letterale, l'assenza di un simile assetto costituzionale in altri contesti, come quello tedesco, ha invece esaltato il ruolo di dottrina e giurisprudenza, non

solo, nell'interpretazione ma anche nella creazione di nuovi istituti ed in definitiva di nuova terminologia. Questa è una delle spiegazioni più razionali della differenza stilistica e fattuale fra il sistema giuridico tedesco e quello francese, anche in chiave linguistica.

Se la presenza di un potere politico forte in Francia ha prodotto la situazione in cui è lo stesso legislatore ad aver giocato il ruolo più importante nell'elaborazione verbale delle regole e di conseguenza del linguaggio giuridico, relegando a lungo dottrina e giurisprudenza al ruolo di meri interpreti letterali della volontà del legislatore, in Germania, la dottrina, in special modo la Pandettistica e poi la Dogmatica, ma anche la giurisprudenza, sono andati ben oltre. E ciò in relazione alla situazione politica di quel paese fra la fine del Settecento e la prima metà dell'Ottocento, caratterizzata dalla mancanza di un ordinamento giuridico unitario e, perciò, di un linguaggio giuridico caratterizzante, perché ogni Stato preunitario, avendo leggi e corti proprie, disponeva di un suo linguaggio basato su istituti e concetti autoctoni. In ciò deve, dunque, riconoscersi uno dei fattori che ha indotto la dottrina tedesca a creare direttamente uno strumentario concettuale di grande precisione e chiarezza basato su concettualizzazioni e categorie fortemente astratte e condivise, dando così vita ad un linguaggio specialistico unico corrispondente a quello naturale, linguaggio poi ripreso dallo stesso legislatore una volta unificato il paese.

E' stata, quindi, la dottrina ad edificare progressivamente un sistema giuridico coerente e compatto, creando così un linguaggio giuridico specializzato, svincolato da quello utilizzato dai vari legislatori e giudici tedeschi preunitari e poi ripreso da numerosi altri ordinamenti sino a caratterizzare una intera (sotto) famiglia giuridica (all'interno della quale facilmente può essere inserito il nostro).

In tale prospettiva, può vedersi come sia stato il legislatore, una volta raggiunta l'unità tedesca, ad adeguarsi ed a recepire quanto costruito in precedenza dalla dottrina stessa, di modo che, anche il BGB, da tutti considerato il prodotto più esemplare della Pandettistica, è permeato da una simile mentalità, tanto che contiene, proprio in ottica interpretativa, una parte introduttiva e generale in cui vengono definiti gli istituti cardine del sistema, contribuendo così ad attribuire un significato tecnico e specifico, ma anche uniforme, a termini giuridici di uso costante nel sistema; una Parte generale che, senza eccessive forzature, potrebbe essere paragonata ad un vero e proprio dizionario del linguaggio giuridico.

Cosicché è stato con la Pandettistica che il linguaggio giuridico, inteso come linguaggio specialistico del sistema, è diventato effettivamente un linguaggio artificiale, creato proprio per rispondere alle specifiche esigenze del diritto, la cui astrattezza si materializza attraverso la

creazione e l'uso, da parte dell'ordinamento nazionale, di categorie concettuali proprie ben collegate fra loro a formare un sistema giuridico.

Il modello tedesco ha poi ispirato, come si è accennato in precedenza, numerosi legislatori (fra cui il nostro), i quali, creando le proprie regole, hanno costruito, a loro volta, un apparato concettuale che mano a mano è andato caratterizzando il proprio ordinamento, elaborando, così, un proprio linguaggio giuridico della coerenza sintattica e sistematica del quale ciascuno di essi si è dovuto rendere responsabile.

Di modo che ogni legislatore nazionale è arrivato, plasmando concetti e categorie concettuali sempre più astratte, a crearsi progressivamente un proprio linguaggio caratterizzato da una terminologia sempre più divergente da quella del proprio linguaggio naturale e da quella dei linguaggi specifici di altri settori scientifico - disciplinari, con l'elaborazione di neologismi sempre più sofisticati, in alcuni casi mutuati dalla propria lingua naturale, in altri "tradotti" da linguaggi giuridici stranieri. La preoccupazione di ciascuno è stata, così, quella di far assumere al proprio neonato ordinamento, proprio grazie ai frutti dell'attività di codificazione, caratteristiche proprie, anche lessicali, nel senso che è in tale epoca che ogni legislatore ha sviluppato il suo vocabolario costruendo un sistema concettuale di termini e definizioni in massima parte coerente da far assimilare agli interpreti. Ed il primo "vocabolario" del nuovo linguaggio giuridico redatto dalla nostra dottrina sul modello della dogmatica tedesca e poi reso ufficiale dal legislatore è stato proprio il Codice Civile del 1942.

Ma anche dopo le fatiche della codificazione, il legislatore si è preoccupato di arricchire ulteriormente il proprio lessico. In tale senso, possiamo ricordare i numerosi testi normativi in cui lo stesso legislatore ha introdotto nuovi istituti, attribuendo loro un nome e fornendo il significato dei termini chiave utilizzati nel suo testo. E', infatti, sempre più diffuso l'uso di definizioni innestate all'interno di un testo normativo, spesso pieno di norme che, anziché fornire regole fattuali, mettono in evidenza il significato attribuibile al termine nel microsistema istituito dal testo appena emanato.

Su quest'opera di creazione linguistica da parte del legislatore si è poi innestata quella degli altri formanti dell'ordinamento giuridico. Infatti, come più volte rilevato, anche in un contesto epocale e geografico in cui il legislatore si è ripreso (o ha voluto riprendersi) il monopolio della creazione normativa, non è certo rimasto l'unico autore del linguaggio specifico elaborato all'interno del proprio ordinamento. Non sempre, infatti, lo stesso legislatore ha indicato il significato dei concetti cardine del proprio linguaggio. E ciò spesso volutamente (pensiamo ai concetti di ordinaria diligenza, ordine pubblico e buon costume ecc..., che in nessuna norma codicistica o

speciale trovano una loro definizione uniforme), lasciando, quindi, agli interpreti l'opera di specificazione del significato letterale del proprio apparato concettuale.

Sono stati questi ultimi, infatti, a cercare di capire il significato del testo contestualizzandolo, ossia attribuendogli il valore, il significato e la dimensione che ad esso ha voluto dargli il legislatore, per poterne fare, successivamente, un uso proprio, anche ideologico, attribuendogli una propria dimensione oggettiva, del tutto autonoma e ulteriore.

5.3. Le difficoltà nell'uso dell'italiano giuridico

Il giudice, così come il giurista in generale, quando comunica, quando scrive un provvedimento, deve quindi aver appreso a padroneggiare, oltre alla propria lingua naturale, anche quella giuridica. L'operazione di apprendimento e di utilizzazione non avviene, tuttavia, soprattutto di recente, senza ostacoli e difficoltà, dovute, in buona parte, alla rottura di quella monoreferenzialità che dovrebbe caratterizzare il linguaggio giuridico. Ed infatti, sempre più spesso, come nel linguaggio comune un termine può assumere vari significati, proprio utilizzando gli strumenti del linguista ci si accorge che, in effetti, ciò può avvenire anche nel linguaggio giuridico, il quale, pur appartenendo al novero dei linguaggi specialistici, non sempre, purtroppo, condivide, ormai, con questi ultimi il rapporto di univocità semantica che dovrebbe caratterizzarli.

Una causa di questa rottura si determina quando è lo stesso legislatore ad utilizzare un medesimo termine con significati differenti, in funzione dei vari contesti in cui lo inserisce. Ciò innanzitutto a causa del tempo che passa: il linguaggio giuridico, così come la lingua naturale, deve fare i conti con il tempo che passa e con le mutazioni sociali, istituzionali e politiche ma anche culturali che il tempo porta con sé. E' vero che, per qualche tempo, proprio grazie al rigore metodologico dell'interprete ed al suo rispetto del testo normativo, la coerenza sistemica e lessicale dei vari ordinamenti nazionali è stata in buona parte conservata. Ciò grazie alla rigida e ben delineata gerarchia delle fonti, che poneva al centro del sistema il legislatore statale e la sua produzione normativa, con la giurisprudenza e la dottrina a preoccuparsi della ordinata evoluzione dei concetti nel tempo, ben guidate tuttavia dalla intrinseca coerenza sistematica dell'ordinamento giuridico nazionale. Nel nostro ordinamento, al dizionario giuridico rappresentato dai vari codici, ed in particolare dal Codice Civile, si è poi aggiunta la Costituzione e se fino ad un recente passato il linguaggio giuridico ha avuto, almeno per i giuristi, una propria coerenza sintattica e sistemica, con tutte le componenti dell'ordinamento che contribuivano in modo armonico alla costruzione di una lingua unitaria in ogni ordinamento nazionale, oggi non è più così ...

E ciò anche perché, con il passare del tempo, lo stesso legislatore ha cominciato a perdere la propria identità linguistica, con leggi fatte da chi non conosce non soltanto l'arte, ma neppure la grammatica e la tecnica di come debba essere formulata la legge, della quale, inoltre, sembra spesso non conoscere gli stessi eventuali precedenti. Spesso, vengono emanate anche dallo stesso legislatore, normative avulse dal contesto sistematico dell'ordinamento, create per rispondere a specifici interessi ma in contrasto con i suoi principi generali e minanti la sua coerenza sistemica. E ciò si riflette evidentemente anche sulla coerenza del linguaggio giuridico.

A maggior ragione, poi, la confusione interviene quando il linguaggio giuridico è utilizzato da legislatori differenti con strumenti regolativi che diventano efficaci anche nel nostro ordinamento. Il secondo fattore di turbamento del rapporto univoco fra termini del linguaggio giuridico e concetti, è sicuramente dovuto alla globalizzazione che ha prodotto un fenomeno di contaminazione (omologazione) dei singoli ordinamenti attraverso la diffusione sovranazionale di modelli socio-economici, con l'introduzione, all'interno di ciascun ordinamento, di concetti e regole ad esso estranee e definiti con un linguaggio giuridico proprio di altri ordinamenti, provocando, così, il crollo di quell'ordine post-illuministico eretto sulla chiarezza dei concetti e sulla nitidezza delle distinzioni fra questi, che sino a pochi anni fa aveva contraddistinto, nel bene e nel male, il panorama giuridico mondiale, fatto di ordinamenti chiusi in sé stessi con una propria coerenza sia in termini di gerarchia delle fonti che in di terminologia specialistica.

Per altro verso, e questo è il terzo fattore di turbamento di un linguaggio giuridico univoco, si è assistito ad una destrutturazione del sistema delle fonti anche dal punto di vista interno, che ha portato alla rottura del tradizionale assetto gerarchico delle fonti di ciascun ordinamento, anche con istanze provenienti dall'interno, in modo da portare alla convivenza, all'interno di un medesimo sistema giuridico, di strumenti normativi elaborati da legislatori o anche semplicemente regolatori differenti. Una simile destrutturazione, tradotta sul piano linguistico, ha così comportato la presenza di norme giuridiche provenienti da legislatori differenti, tutti costruiti sulla base della stessa lingua naturale, l'italiano, ma ciascuno dotato di un proprio vocabolario giuridico. Tutto ciò ha portato ad uno scollamento fra i concetti ed il loro nome, nel senso che, anche all'interno di un medesimo ordinamento, ad un nome non corrisponde più un solo concetto e ad un medesimo concetto possono corrispondere più nomi, con l'evidente crisi del canone di letteralità che regola tale abbinamento all'interno del sistema normativo, tanto da produrre una profonda alterazione di schemi e modelli di impronta dogmatica, ovvero la loro contaminazione con altri linguaggi espressione di diverse istanze ed esigenze interpretative e conoscitive. Abbiamo così vari linguaggi giuridici: quello del legislatore, quello della giurisprudenza

comunitaria, quello burocratico dell'amministrazione, quello della prassi commerciale. A questi poi corrispondono anche vari linguaggi settoriali: quello del diritto civile, quello del diritto amministrativo quello degli affari. Un chiaro e ben noto esempio di termine utilizzato in differenti modi specifici in funzione dei vari contesti normativi in cui è stato inserito, per il combinarsi di tutti i fattori sopra richiamati può essere così visto nel termine "consumatore" il quale (soprattutto prima dell'emanazione del Codice del Consumo), aveva assunto di volta in volta il significato di utente, di acquirente, di risparmiatore/investitore, ma mai quello di soggetto che "consuma" un bene (significato invece proprio della lingua naturale), tanto da fargli perdere un simile significato anche nel linguaggio comune.

In buona sostanza, dunque, l'ordinamento nazionale ed suoi vari formanti, perdendo il monopolio della creazione di norme che introducono o descrivono concetti giuridici, hanno infatti perso il potere incontrastato di creare la propria lingua giuridica. L'utilizzatore del linguaggio giuridico, nel nostro caso l'estensore dei provvedimenti giudiziari, oggi deve confrontarsi con una lingua molto più complessa ed eterogenea che ha perso la sua coerenza sistematica e la sua univocità. Il problema è, dunque, quello derivante dalla molteplicità delle fonti e dalla loro eterogeneità, dovuto alla formazione di un diritto multilivello, in cui l'ordinamento statale rappresenta ormai solamente uno dei molteplici livelli e non è più certo centrale ed imprescindibile per la comunicazione fra i vari ordinamenti, ciò che genera, quale inevitabile corollario, la necessità che il giurista, e nel nostro caso il magistrato, conosca tutti i linguaggi giuridici ma che debba comunicare solo con quello più rispondente alla realtà fattuale nella quale si colloca. Cade, quindi, su di lui il peso della scelta, fra i molteplici significati letterali dei termini che si sono creati nel linguaggio giuridico, di quello "tecnico" adatto al momento della redazione del provvedimento, in genere quello corrente del legislatore nazionale, eventualmente quello settoriale del contenzioso in cui si colloca, andando così a correggere le disarmonie e le disambiguazioni che si sono create. Cercando anche di ripristinare quella "purezza" tecnica che il nostro linguaggio giuridico ha a lungo posseduto.

6. Lo stile delle sentenze

In realtà accanto alla tecnica di redazione, si parla anche di "stile". Come avverte De Cataldo, "Di stile delle sentenze, si parla da sempre, ovunque ci siano giudici, e lettori esterni delle decisioni. Il tema è trasversale e multidisciplinare. Le sentenze sono, innanzitutto, oggetto di analisi anche da parte dei linguisti, che le sottopongono a "test di comprensibilità", ma anche fra i giuristi.

Sul piano linguistico, qualcuno poi ha posto la distinzione fra la tecnica di redazione e lo stile: laddove la prima attiene al “contenuto formale e sostanziale necessario” della decisione, lo “stile” attiene al modo in cui si “esterna il contenuto formale e sostanziale necessario”, attraverso l’uso del linguaggio. In realtà, più che di due entità separate, ritengo che la tecnica di redazione possa essere fatta rientrare in un unicum di valutazione dello stile della sentenza, rientrando quindi all’interno della categoria dello stile.

Di stile parlano anche i giuristi comparatisti come me, laddove lo stile delle sentenze è ritenuto essere uno dei crittotipi più caratterizzanti dei vari sistemi giuridici, prodotto della cultura giuridica di ciascuno. Potremmo passare ore a mettere di fronte una sentenza di un giudice francese con quella di un giudice italiano o fra le sentenze della nostra Suprema Corte e quelle della Corte suprema degli Stati Uniti o della Corte di Giustizia di Lussemburgo. Il contenuto necessario del provvedimento e quello incidentale, le modalità redazionali nello sviluppo del pensiero dell’estensore del provvedimento, il linguaggio utilizzato, il grado di approfondimento delle argomentazioni sono elementi espressivi della cultura giuridica di ciascun ordinamento, espressione della differente formazione dei giuristi, e dei giudici in particolare, dei rapporti fra i vari professionisti forensi, della ripartizione dei poteri, il tutto frutto della storia di ciascuno.

Una prima differenza riguarda sicuramente il linguaggio utilizzato: il giudice anglosassone utilizza un linguaggio creato dalla stessa classe giudiziaria per il processo. Si tratta di un linguaggio modellato, non per la costruzione di un apparato concettuale sistematico ed ordinato, ma per la sua applicazione pratica.

In questo senso, non bisogna dimenticare che, nei sistemi anglosassoni, la fonte primaria è la giurisprudenza e che quindi la pronuncia giudiziale ha una duplice funzione: quella di stabilire o consolidare la regola e quella di decidere la controversia che il giudice ha dinanzi a sé. E, anche se, a partire dal secondo dopoguerra i rapporti fra i due formanti sono mutati, con le continue riforme del diritto sostanziale e processuale, introdotte dal Parlamento, che hanno determinato una stagione in cui la fonte primaria del diritto è diventata la legge, la mentalità tecnico giuridica della ristretta élite dei vertici della magistratura che poi si riflette anche sulle giurisdizioni di base è rimasta ancorata ai vecchi schemi in cui l’appello non è un diritto del singolo litigante e quasi mai è previsto il ricorso sino al vertice della giurisdizione. In questo modo, il ricorso al giudice superiore non è un diritto per la parte soccombente ma solo una facoltà che può esercitare solo quando gli viene consentito dal giudice a quo con l’emanazione di un apposito *leave* e la corte superiore consenta di rivedere il giudizio.

La presenza di questi filtri può così chiarire la ragione per la quale le decisioni della *Court of Appeal* e della *Supreme Court* siano così rare, ma anche estremamente analitiche nella descrizione dei fatti e abbondanti nelle argomentazioni di diritto. In generale, poi, lo stile della giurisprudenza è caratterizzato dal fatto che il giudice deve motivare in modo dettagliato la propria decisione, secondo uno standard di elevato ragionamento, atteso che, nell'ottica inglese, il giudice, essendo il giurista di maggior prestigio, deve convincere anche gli altri membri della professione forense con lo standard elevato del proprio ragionamento giuridico e con un adeguato stile linguistico, ritenendosi inaccettabile uno stile sciatto, o piattamente burocratico.

Il suo provvedimento si deve così soffermare analiticamente e diffusamente anche sulla ricostruzione dei fatti di causa, con una loro minuta analisi in cui vengono spiegate le ragioni per le quali è stata accettata la versione dei fatti presentata da una delle parti e rigettata l'altra. Questa operazione è infatti ritenuta necessaria al fine di valutare tutto l'iter del ragionamento giudiziale. Peraltro le riforme non hanno avuto influenza sullo stile delle pronunce di appello in cui ogni giudice può manifestare la propria opinione, concorrente o dissenziente. La sentenza, anche quando più giudici siedono in una stessa Corte, è l'opinione personale del giudice e rari sono i casi di *opinion collettive* (chiamate *judgement of the court*), cosicché se normalmente molti giudici si limitano a dichiarare di essere d'accordo con l'opinione di uno di loro, capita trovare nei provvedimenti la presenza di una *dissenting opinion* in cui il giudice rimasto in minoranza motiva le ragioni del suo dissenso. In realtà, questo tipo di le aggiunte non sono frequenti come in quelle americane, in cui, come vedremo, questo strumento è, spesso, utilizzato in ottica di *overruling*.

Un altro aspetto che caratterizza le pronunce del giudice anglo sassone (oltre che di quello inglese, anche quelle dei giudici americani) riguarda, infatti, l'obbligo di rispetto del principio dello *stare decisis*, che è un vero e proprio obbligo, contrariamente a quanto avviene nei sistemi di *civil law*. Non è purtroppo possibile liquidare in due battute la questione, descrivendone i complessi meccanismi, ma possiamo individuare nella sua applicazione alcune importanti conseguenze relativamente agli aspetti contenutistici del provvedimento giudiziario. Limitiamoci a ricordare come, in Inghilterra, con un famoso *Practice Statement* del 1966, la House of Lords formalizzò il proprio potere di *overruling* (ossia di riformare anche i propri precedenti, oltre, ovviamente, quelli delle corti ad essa inferiori), questo è rimasto e viene utilizzato con maggior frequenza anche dalla attuale Supreme Court, con pronunce che, evidentemente, si soffermano dettagliatamente sulle argomentazioni giuridiche. In generale, tuttavia, contrariamente ai giudici americani, i giudici inglesi hanno oggi rinunciato al ruolo di *policy makers*, lasciandolo al Parlamento, tanto che oggi

la maggior parte delle decisioni si basa non più sul vecchio procedimento di individuazione della *ratio decidendi* nella casistica dei precedenti giurisprudenziali ma sulla interpretazione dei testi legislativi, oppure sul bilanciamento dei principi contrastanti espressi nei vari provvedimenti legislativi, richiedendo quindi anche un'opera di argomentazione più approfondita.

Passando ai provvedimenti dei giudici americani, mi sia consentita una breve premessa sulle caratteristiche del sistema giuridico degli Stati Uniti, in particolare sulla sua natura federale, così come configurata dalla Costituzione.

La natura federale, determina, infatti, un perfetto dualismo fra il sistema giudiziario federale e quello dei singoli Stati: accanto ad un sistema di corti federali istituito su tre gradi di giudizio, con al vertice la Corte Suprema Federale, ogni stato ha il proprio apparato di corti organizzato come meglio ha ritenuto, senza che formalmente vi siano rapporti di subordinazione della giustizia statale nei confronti di quella federale: nei confronti dei giudizi statali non v'è possibilità di appello presso le corti federali a meno che non si tratti di violazione di norme della Costituzione, il cui sindacato spetta alla Corte Suprema Federale. Nonostante la autonomia di ciascuno stato nell'organizzazione del proprio apparato giudiziale, si sta assistendo, tuttavia, sempre di più ad una convergenza negli schemi processuali e nelle linee di diritto sostanziale, corrispondente ad una uniformizzazione verso le strutture federali. E' vero che, soprattutto nei settori del diritto privato (ma anche di quello penale), ogni giurisdizione statale ha la propria casistica giurisprudenziale, il proprio *case law*, ma la mentalità giuridica comune dei giudici, unita alla presunzione di essere gli artefici dell'esperienza di *common law* più avanzata del pianeta li rende inclini a questa convergenza. Ciò tuttavia pare scontrarsi con il principio dello *stare decisis* che nel contesto americano viene declinato a livello statale: il giudice statale deve rispettare il *case law* della propria giurisdizione statale. E ciò gli impedirebbe di seguire la regola tratta dalla propria prassi giudiziaria di un altro Stato, anche qualora lo ritenesse migliore rispetto al proprio. Cosicché ben presto le Corti Supreme statali iniziarono a non ritenersi vincolate ai propri precedenti, preferendo seguire il modello della Corte Suprema federale che sempre ha proclamato il proprio potere di *overruling*.

Questo rilassamento del dogma dello *stare decisis* ha portato così ad una maggiore libertà creativa del giudice ed alla elaborazione di tecniche sempre più sofisticate per disattendere il precedente, superandolo con una regola nuova. In tal senso, la più nota è la *prospective overruling*, in cui il giudice non potendo, per ragioni di certezza del diritto, disattendere il precedente in quanto regola in vigore al momento dei fatti, la applica ma la dichiara ingiusta, enunciando una nuova regola

che sarà seguita da quel momento in avanti. E tutto ciò comporta un'attenta analisi di fatti ed un' motivazioni.

Altra tecnica per favorire un futuro *overruling* è quella attraverso l'accumulazione di critiche nei confronti della regola, anche esponendole, di volta in volta, nelle *dissenting opinion* dei giudicanti, pur nell'applicazione della regola vigente, di modo che, la stratificazione degli argomenti di insoddisfazione nei confronti della regola possa portare ad una sua riforma. Anche in questo caso le pronunce richiedono importanti analisi di fatti e l'inserimento elevate e complesse argomentazioni all'interno dei provvedimenti giudiziari.

Vi è infine l'*anticipatory overruling*, con il quale la corte inferiore si sottrae all'obbligo di rispetto del precedente di una corte superiore, anticipando la riforma eventuale dalla propria pronuncia che avesse seguito quel precedente. Ciò anche in virtù della natura politica della Corte Suprema Federale, in seno alla quale, la rotazione dei componenti, determina spesso cambi radicali nella giurisprudenza sulle questioni di rilievo costituzionale.

Ciò caratterizza, evidentemente, lo stile delle pronunce dei giudici americani, soprattutto nelle giurisdizioni superiori, in cui, per salvaguardare le ragioni della certezza del diritto, i giudici si cimentano, individualmente, anche nei casi di giudizi collegiali, in analitiche ricostruzioni dei fatti e in elaborate argomentazioni a supporto della propria opinione. In particolare nei casi, come quelli appena evidenziati, in cui ritengano di dover disattendere la regola giurisprudenziale sino a quel momento seguita.

Per quanto riguarda, invece, le decisioni dei giudici continentali, possiamo brevemente mettere a confronto il modello francese con quello tedesco. Come è noto il linguaggio giuridico utilizzato in quello francese appare più elegante meno legato alla costruzione sistematica dei concetti rispetto a quello del giudice tedesco. Il vocabolario giuridico francese è infatti quello del *Code Civil*, che appare una miscela di istanze provenienti da elaborazioni culturali diverse: oltre che da spunti romanistici ed da raccolte di regole consuetudinarie, alcune norme chiave sono riprese dalla dottrina giusnaturalistica e giusrazionalistica. Cosicché il suo linguaggio è ritenuto essere un "vero e proprio capolavoro, coeso, stringato ed elegante, con formulazioni significative che non scendono troppo nei dettagli tecnici e principi generali espressi in locuzioni eloquentemente efficaci, collocandosi, come rileva R. Sacco, in una linea mediana "fra l'empireo dei concetti ed il terreno della decisione". Il code fu, peraltro, un esempio di monolinguismo legislativo, in cui i linguaggi diversi delle sue fonti furono trascritti in uno solo. Cosicché il giudice, come mero interprete del testo normativo, assorbì il suo linguaggio all'interno delle proprie pronunce. Lo stretto controllo del potere politico sulla magistratura (con frequenti epurazioni a partire dalla

rivoluzione) impedì alla giurisprudenza di avere un ruolo da protagonista nella creazione del diritto, impedendo, a lungo, ai giudici di integrare, correggere, o adeguare il contenuto codicistico. Cosicché i giudici adottarono uno stile di redazione delle sentenze prudente, che riproduceva fedelmente la regola affiancandola con un semplice sillogismo, tanto che la motivazione era spesso ridotta ad una unica, complessa frase, senza alcuno spazio per analizzare il fatto né, tantomeno le ragioni delle parti. Nei provvedimenti la norma è, così, spesso indicata ma non è mai spiegata, senza grande spazio per la verbalizzazione dell'iter logico seguito dal giudice e senza possibilità di controllare se l'operazione di riconduzione del fatto storico alla regola sia stata correttamente svolta. E' vero che nel XXI secolo la prudenza dell'estensore e la stringatezza nel contenuto non paiono più giustificate, pagando ormai il Code, il dazio degli anni che sono passati, tanto che lo stesso Conseil d'Etat e la Cassation lo hanno abbandonato inserendo motivazioni più estese ed analitiche, in cui i fatti sono richiamati seppur in modo conciso e non si esita a richiamare la giurisprudenza precedente come metodo di motivazione, ma ormai l'approccio mentale alla estrema sinteticità si è consolidato e si è ancora lontani dall'analizzare le argomentazioni delle parti, lasciando quindi uno stile assolutamente stringato alle pronunce francesi. Al contrario, in Germania, dopo la spinta dottrinale che ha portato all'emanazione di un codice, il BGB, il cui linguaggio è improntato ad uno stretto tecnicismo ed alla costruzione di un sistema concettuale con istituti ben definiti e collegati fra loro, la giurisprudenza, per vicende politico-economiche del XX secolo, ha assunto un ruolo fondamentale nella creazione del diritto. Ciò ha portato evidentemente ad un stile maggiormente argomentativo delle sentenze che progressivamente andarono a introdurre regole e istituti di nuovo conio, necessitando quindi di concentrare l'attenzione dei destinatari del provvedimento (non solo delle parti e dei loro difensori, ma, soprattutto della stessa dottrina), sulla bontà delle proprie creazioni. Le sentenze del giudice tedesco, quindi, sono molto più simili a trattati dottrinari rispetto a quelle del suo omologo francese: la decisione fra ampi riferimenti ai fatti ed ai precedenti giurisprudenziali ma anche alle indicazioni ed ai suggerimenti della dottrina, mettendo così spesso in competizione con lei. Peraltro le sentenze tedesche riflettono la decisione impersonale dell'intera corte, non ammettendo le *dissenting opinion*.

Mi vorrei spingere molto oltre ma purtroppo il tempo non ce lo consente e rimaniamo nel nostro ordinamento ed alle raccomandazioni per la redazione di un provvedimento corretto. Quello che si raccomanda, oltre a quanto già analizzato in precedenza (ossia chiarezza, sinteticità ma, al tempo stesso, completezza) è la sobrietà nello stile (forse la sintesi di tutto ciò), che è forse l'unico canone che possa orientare lo stile delle sentenze, sul quale, ad oggi, non esiste alcun "decalogo"

codificato né dalla legge, né da protocolli di ciascuna giurisdizione. Sobrietà nello stile significa apparire, oltre che essere, imparziali, senza esprimere “passione” per una parte o per l’altra. Il “decalogo stilistico” si traduce in un registro linguistico scarno, senza figure retoriche o uso di aggettivi che esprimono giudizi di valore, senza punti esclamativi o interrogativi, persino senza l’uso del neretto, o delle sottolineature. Il provvedimento non può essere un trattato di dottrina in cui si cerca di convincere tutti della correttezza della soluzione adottata, ma deve essere basato su di un corretto ragionamento. Il giudizio non deve essere condiviso ed accettato da tutte le parti, ma solo compreso, e deve limitarsi ad illustrare correttamente l’iter logico che ai fatti di causa ha portato alla decisione. Uno “stile sobrio” deve essere funzionale alla natura giuridica e all’obiettivo della sentenza, di essere la “imparziale e giusta regola del caso concreto”.

Per altri versi, la pronuncia, quando il giudizio è collegiale, non deve essere un “fatto individuale”, rimesso alla “penna dell’estensore”, ma deve rappresentare l’opinione dell’intero collegio (o comunque della sua maggioranza), senza tuttavia alcuno spazio per le opinioni di minoranza.

Secondo De Cataldo, poi, una simile “personalizzazione” del provvedimento non può essere condivisibile su un piano più generale: non può esserlo sul fronte della “dialettica interna” al collegio che decide e al dialogo tra “presidente e relatore-estensore”, perché la decisione è un’assunzione di responsabilità dell’intero collegio, di cui l’estensore è mero “portavoce”; né può esserlo sul fronte della valenza esterna della sentenza per i suoi destinatari: la pronuncia non può essere un trattato dottrinale. Le parti chiedono solo che la pronuncia sia tempestiva, chiara, e giusta.

7. Conclusione: attenzione ai rischi di un uso eccessivo degli strumenti del processo telematico!

Questi sono i consigli che mi sento di darvi. Oggi, in ossequio agli strumenti del processo telematico, l’opera del giudice appare agevolata dalla possibilità di utilizzare i mezzi informatici nella redazione dei propri provvedimenti. Ciò in ossequio a due obiettivi del legislatore: da un lato, rendere la durata dei processi più ragionevole, incidendo sulle modalità e quindi sui tempi della stesura delle sentenze, dall’altro, migliorare, rendendo più uniforme, la tecnica di redazione. Se nell’esperienza dell’ultimo decennio, nella redazione della sentenza, il relativo modello aveva il compito di individuare e collocare spazialmente nel foglio informatico gli elementi previsti dai relativi codici di procedura, determinando così il combinarsi dell’attività del giudice con quello della cancelleria, il sistema attuale di scrittura delle sentenze (che consiste nella combinazione del programma di scrittura word con il sistema informatico degli archivi delle varie giurisdizioni),

registra, non solo, l'apporto di giudice e cancelleria ma recepisce anche quello degli archivi informatici che forniscono alcuni elementi da inserire nel modello quali, ad esempio, gli estremi delle sentenze appellate ed altri elementi forniti dai difensori al momento del deposito informatico degli atti, come gli estremi delle parti e l'oggetto della causa. Ciò significa che la sentenza, nel suo insieme diventa in qualche modo, un'opera collettiva che il giudice "cuce" pescando elementi da molteplici "fonti".

E questa "pesca", che materialmente rischia di tradursi in un "taglia e incolla" di testi (operazione di per sé non da disprezzare, se utile per l'abbreviazione dei tempi) deve essere effettuata in modo consapevole e sempre nel rispetto dei canoni di chiarezza, sinteticità e completezza, sopra evidenziati.

Certo, l'uso del mezzo informatico consente sia una uniformità grafica e nell'impostazione (con un'immagine concreta e visiva di agevole lettura), sia una correttezza nel rispetto delle regole di ortografia, di punteggiatura e, forse anche, di grammatica, in modo da favorire una consistente abbreviazione nei tempi di redazione, ma una compilazione in modo acritico dei campi del modulo informatico e l'assenza di revisione del prodotto finito potrebbero tradire gli obiettivi di accelerazione, semplificazione ed uniformità che il movimento di per informatizzazione del processo si prefigge.

L'approccio mentale deve, perciò, essere quello di vedere nel mezzo informatico una mera facilitazione e accelerazione della stesura, della riproduzione e della trasmissione degli atti processuali, il cui utilizzo non può essere effettuato senza selezionare il materiale inserito: in altri termini, l'ausilio informatico non può trasformare l'estensore del provvedimento in un mero compilatore meccanico di un modello senza alcuna selezione critica degli argomenti e del materiale da inserire nel modello stesso.

Cosicché, se l'inserimento meccanico di questi contenuti appare velocizzare il procedimento, sicuramente potrebbe non rispettare i canoni della sinteticità (con un eccesso contenutistico e ripetizioni di brani superflui) e della chiarezza (con contraddizioni e altri elementi che possano minare il logico sviluppo del pensiero unitario che guida il ragionamento fino alla decisione vera e propria), che sempre debbono guidare l'opera dell'estensore del provvedimento. Quest'ultimo dovrà così essere pronto all'eliminazione del superfluo per gestire proficuamente il materiale processuale, dato che gli atti sono digitali e potenzialmente disponibili on line in abbondanza e inseribili all'interno del provvedimento con un semplice click. E diffidate delle correzioni automatiche. Non tutto quello che viene sottolineato in rosso è sbagliato e viceversa!

Il mio consiglio è, quindi, quello di imparare a padroneggiare anche gli ausili informatici, senza abusarne, in modo da farne un uso consapevole al fine del rispetto dei canoni di chiarezza, sinteticità e completezza sui quali già troppo a lungo, e me ne scuso, mi sono soffermato.